

753

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 giorno 2 del mese di marzo, alle ore 10:00, presso la sede sociale a Marcianise, Via Tagliamento n. 2, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria delle socie, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Adeguamento dello statuto sociale alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui alla sez. g) Altri enti del Terzo settore ex art. 46 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
2. Modifica della denominazione sociale;
3. Nomina organo di controllo;
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Carnevale Tiziana, la quale nomina a fungere da fungere da Segretaria la Sig.ra De Nicola Drusilla, che accetta.

La Presidente verifica che è presente la totalità delle socie ed il consiglio direttivo al completo con la sola eccezione della Presidente Covre Vanda impossibilitata a presenziare a codesta riunione in quanto ammalata.

La Presidente fa anche constatare che tutte le presenti si dichiarano edotte ed informate sugli argomenti posti all'ordine del giorno; pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

1. Adeguamento dello statuto sociale alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui alla sez. g) Altri enti del Terzo settore ex art. 46 D.lgs 3 luglio 2017, n.117;

Prende la parola la Presidente, la quale pone all'attenzione delle socie presenti le novità normative apportate dal Codice del Terzo Settore alla disciplina degli Enti del Terzo Settore che, che, in particolare ha introdotto nella sezione g) altri enti del Terzo Settore, una categoria residuale di enti che non trovano corretta allocazione nelle

precedenti sezioni e che, in considerazione delle modalità di svolgimento delle attività del sodalizio, rendono maggiormente idonea la scelta verso questa tipologia di ente.

A tal proposito la Presidente propone alle socie di adottare un nuovo statuto sociale che contenga le norme che disciplinano degli Enti del Terzo Settore di cui alla sez. g)

Altri enti del Terzo settore ex art. 46 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Pertanto, la medesima dà lettura del nuovo testo statutario, composto da 24 articoli, contenente le norme di funzionamento che regoleranno la vita della detta associazione, per come risulteranno in caso di approvazione della superiore proposta di delibera.

Infine, la Presidente precisa che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al CTS ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa ODV, dovrà essere subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Alla esauriente relazione segue un dibattito a cui prendono parte tutte le convenute sia per chiedere chiarimenti che per formulare proposte ed indicazioni, al termine della quale all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare, secondo la formulazione testé letta ed illustrata dalla Presidente, un nuovo testo di statuto, contenente le Norme di funzionamento che regoleranno la vita della detta associazione posto in Allegato A al presente verbale;

- di stabilire che l'efficacia delle nuove clausole, conformi al CTS ed eventualmente incompatibili rispetto alla normativa ODV, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- di autorizzare la Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di variazione dalla sezione a) organizzazioni di volontariato alla sezione g) altri Enti del Terzo Settore del RUNTS

2. Modifica denominazione sociale

Sul secondo punto di cui al superiore ordine la Presidente fa presente che si rende necessario modificare anche la denominazione sociale che dovrà contenere la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" in luogo dell'attuale "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV"

Pertanto, l'assemblea

DELIBERA

di modificare la denominazione sociale dalla attuale "Spazio Donna – Organizzazione di Volontariato" in "Spazio Donna – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, Spazio Donna – ETS"

3. Nomina organo di controllo

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente fa presente alle astanti che occorre procedere con la nomina di un organo di controllo - con la precisazione che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del CTS per la nomina del Revisore Legale - e propone a tale carica il dott. Iacopino Leonardo nato a Caserta il 15 febbraio 1968, con la precisazione che, in vista della presente riunione, lo stesso dott. Iacopino Leonardo aveva già comunicato all'associazione la propria disponibilità ad accettare la conferenda carica ed aveva già presentato all'associazione la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità a ricoprire la carica di Organo di Controllo monocratico dell'associazione previste dallo statuto, dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni normative vigenti in materia e/o di interdizioni dall'ufficio di amministratore

adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. Infine, la Presidente esibisce alle socie, affinché le stesse ne prendano atto anche al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea, dopo breve discussione, aderendo alle proposte formulate dalla Presidente, all'unanimità dei membri presenti, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- di nominare Organo di Controllo monocratico, che resterà in carica per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, il dott. Iacopino Leonardo nato a Caserta il 15 febbraio 1968 e residente in Caserta alla via Claudio Coccia n. 4, numero di codice fiscale CPN LRD 68B15 B963E - iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta con il n. 939 Sezione A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il numero 80901 [in virtù del Decreto Ministeriale del 2 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 03 agosto 1999] - con la precisazione che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del CTS per la nomina del Revisore Legale;

- di determinare in €. 1.800,00 la somma annuale dei compensi da attribuire al nominato Organo di Controllo.

Alle ore 12.00, null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente, dopo aver ringraziato tutti per la fattiva collaborazione, dichiara sciolta la seduta.

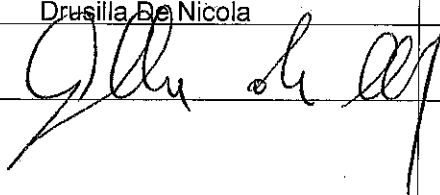
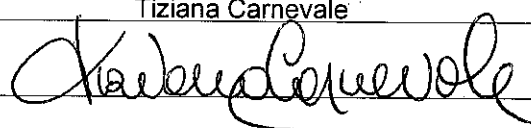
Caserta, li 02 marzo 2024

Il Presidente

Il Segretario

Tiziana Carnevale

Drusilla De Nicola



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA ETS

PREAMBOLO – BREVE STORIA ASSOCIATIVA

Spazio Donna nasce come Associazione onlus, attiva sul territorio di Caserta dal 1989 ed ha avuto come obiettivo il lavoro ed il confronto per l'autonomia, la libertà e la consapevolezza delle donne.

Negli anni si è evoluta con particolare attenzione ai bisogni ed ai desideri delle donne concentrando da alcuni anni l'azione al contrasto del biasimevole fenomeno della violenza di genere e del patriarcato.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - FINALITÀ – OGGETTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1.1 È costituita una Associazione avente la seguente denominazione: SPAZIO DONNA ETS conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

1.2 L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – SEDE E DURATA

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Caserta e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

	2.3 La durata dell'associazione è indeterminata.	
	ART. 3 - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
	3.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera, in via esclusiva, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile su donne e minori. A tal fine, le socie, le volontarie e le operatrici che operano all'interno dell'Associazione sono esclusivamente donne che hanno ricevuto una formazione specifica, in ottemperanza ai principi della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n.77/2013.	
	3.2 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, così come individuate dalle lettere a), d), g), p), q), r), v) w) e z) dell'art. 5, comma 1, del "CTS" che qui di seguito si riportano:	
	a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (impresa sociale);	
	q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi	

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.3 Nello specifico l'Associazione Spazio Donna intende:

- Operare a sostegno di donne e minori che vivono condizioni di maltrattamento, violenza sessuale e qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere;

- Lavorare affinché la violenza maschile contro le donne, che ha origine nella disparità di potere tra i sessi, radicata nel sistema di dominio patriarcale, sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga combattuta con strategie di cambiamento culturale;

- Promuovere la valorizzazione dei saperi e delle pratiche femministe;

- Affermare la liberazione e l'inviolabilità del corpo femminile;

- Valorizzare le diversità di culture e di etnie, come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza.

3.4 Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone di:

- Promuovere e gestire il Centro antiviolenza quale "luogo altro" di riferimento per donne e minori, vittime di maltrattamenti, violenze sessuali e qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere, in cui operano esclusivamente donne, operatrici specificatamente formate sulla violenza di genere, avvalendosi di una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, secondo il modello femminista dei centri antiviolenza, in ottemperanza ai principi della Convenzione Istanbul, ratificata con legge n.77/2013

	- Promuovere e favorire una migliore qualità di vita di donne e minori, attraverso modelli e	
	strumenti operativi specifici, che abbiano una ripercussione anche nel più ampio benessere	
	sociale;	
	- Promuovere, gestire, organizzare direttamente o tramite specifiche convenzioni, sportelli di	
	ascolto, centri di accoglienza e Case rifugio per donne e minori vittime di violenza sessuale e di	
	qualsiasi altra forma di violenza maschile e di genere;	
	- Promuovere una rete interistituzionale, anche attraverso la definizione di protocolli d'intesa,	
	con istituzioni, associa- zioni ed enti del terzo settore, al fine di favorire il riconoscimento e un	
	adeguato intervento di prevenzione e di contrasto alla violenza;	
	- Promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado	
	attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e laboratoriali;	
	- Promuovere momenti di confronto e di riflessione sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza e	
	sulla metodologia impiegata;	
	- Organizzare attività culturali che siano un'occasione di in- contro e confronto sui temi inerenti	
	la violenza maschile e di genere;	
	- Favorire la ricerca sul fenomeno della violenza maschile e di genere attraverso la raccolta dati e	
	la costituzione di centri di documentazione;	
	- Attuare ogni opportuno intervento, a tutela dei fini statu- tari, anche attraverso la costituzione	
	di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali, promossi a carico di autori di violenza	
	maschile e di genere, previa valutazione da operare caso su caso.	
	- supporto all'autodeterminazione nella sfera procreativa, nei percorsi di gravidanza e maternità;	
	- formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al	
	cyberbullismo, e tutte le forme di violenza agite attraverso la rete web (revenge porn, sexting, e	
	body shaming) e al contrasto della povertà educativa;	
	- accoglienza di tirocini pratici e formativi di tutti i livelli (scuola secondaria, formazione	

universitaria e post-universitaria)

- breve e transitoria accoglienza di donne in difficoltà e/o vittime di violenza

- esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta

a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito

regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione

ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, per il

perseguimento dei propri scopi potrà svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali

alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto

Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice.

TITOLO II - Associate

ART. 4 - DEFINIZIONE DI ASSOCIATA

4.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'Associata" o, al plurale, le "Associate") le

donne che sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito

e gli ideali.

4.2 Le associate si articolano nelle seguenti categorie:

- associate fondatrici: sono le donne che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione

- associate ordinarie: sono tutte coloro sulla cui domanda d'ammissione si sia favorevolmente

pronunciato la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo.

- associate onorarie: sono le donne, che il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quali

componenti dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro

comportamenti. La nomina solleva l'associata dal pagamento della quota annuale. Tra le associate

onorarie l'Assemblea può nominare un Presidente onoraria dell'Associazione.

	4.3 Ogni associata, ad esclusione delle associate onorarie, è tenuta annualmente al pagamento	
	della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal	
	Consiglio Direttivo.	
	4.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di sostenitore alle persone che non	
	vogliono essere iscritti come soci, ma offrano un contributo volontario, in segno tangibile di	
	appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.	
	4.5 La qualità di associata è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o	
	estinzione dell'Associata.	
	4.7 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.	
	ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE	
	5.1 Le associate hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	- godere dell'elettorato attivo e passivo;	
	- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione	
	dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.	
	5.2 Le associate sono obbligate a:	
	- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi;	
	- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole	
	dell'Associazione	
	- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;	
	- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.	
	ART. 6 - ASSOCIATE E PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	6.1 Possono aderire all'Associazione donne che condividono le finalità della stessa e che	
	partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, e mettendo a disposizione le	

proprie competenze e conoscenze per almeno un anno.

6.2 Il numero delle associate è illimitato.

6.3 Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita

domanda scritta in cui dichiara di aver preso conoscenza del presente statuto e aver partecipato

alle attività in atto per almeno un anno frequentando con profitto il corso propedeutico

organizzato dalla Associazione stessa con cadenza periodica. Tale richiesta dovrà essere

sottoscritta da due associate e verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La

deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata nel libro delle

associate.

6.4 Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti

dall'art. 4.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri

di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 - VOLONTARIATO

7.1 L'Associazione può avvalersi di volontarie nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta

a iscrivere in un apposito registro le volontarie che svolgono la loro attività in modo non

occasionale.

7.2 La volontaria è una donna che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge

attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e

le proprie capacità.

7.3 L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.4 L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e

dalle beneficiarie. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

	condizioni preventiva- mente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi	
	spese di tipo forfettario.	
	7.5 Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto	
	dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	7.6 La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	
	o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	ART. 8 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	
	8.1 Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	ARTICOLO 9 - RECESSO DELL'ASSOCIATA	
	9.1. Qualunque Associata può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere	
	dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associata	
	9.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a	
	comunicare il proprio recesso.	
	9.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con	
	posta elettronica certificata.	
	ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATA	
	10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associata che si renda gravemente	
	inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associata o per gravi motivi	
	10.2. Qualora l'Associata per la quale è proposta l'esclusione sia una componente del Consiglio	
	Direttivo, ella non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.	
	10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata	
	adottata, deve essere comunicata all'Associata esclusa mediante lettera raccomandata o posta	
	elettronica certificata.	
	10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione	

all'Associata esclusa, i diritti di partecipazione dell'Associata medesima all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associata esclusa.

10.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associata a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associata esclusa a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associata esclusa in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associata è esclusa dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associata si trovi.

ART. 11 - PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

11.1 Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- Quote associative delle associate;

- Contributi di privati e delle associate;

- Contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- Donazioni e lasciti testamentari;

- Convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;

- Entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;

	- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;	
	- Finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;	
	- Attività marginali di carattere commerciale.	
	11.2 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre	
	entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	11.3 Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche	
	indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e	
	collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, durante la vita	
	dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	ART. 12 – ORGANI dell'ASSOCIAZIONE	
	12.1 Sono organi dell'Associazione:	
	- L'Assemblea	
	- Il Consiglio Direttivo	
	- La Presidente	
	- La Vicepresidente	
	- L'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne	
	stabilisce l'obbligatorietà o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).	
	- L'Organo di revisione (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS che ne	
	stabilisce l'obbligatorietà o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).	
	12.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a	
	criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.	
	12.3 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non	

possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 13 – ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea Generale si compone di tutte le socie fondatrici e ordinarie ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

13.2 Hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate. Ogni Socia ha un voto e, in caso di assenza, può farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata mediante delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare solo una socia.

13.3 L'assemblea generale delle associate viene convocata dalla Presidente (o in sua assenza o impedimento, dalla Vicepresidente) su decisione del Consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta, anche per via telematica. La convocazione deve essere fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

13.4 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo delle associate.

13.5 Un "ufficio di presidenza" con funzioni di conduzione del dibattito e segreteria si forma all'inizio di ogni assemblea secondo i criteri dell'auto proposizione e della rotazione.

13.6 L'assemblea Generale delle associate delibera:

- In seduta ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta delle partecipanti.

- In seduta straordinaria, sulle variazioni del presente Statuto e sullo scioglimento

	dell'Associazione, in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 delle associate e in seconda	
	convocazione, con la maggioranza assoluta delle associate presenti.	
	Tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea generale delle associate dovrà intercorrere	
	almeno un giorno feriale.	
	13.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: •	
	- Valutare e decidere gli strumenti per la preparazione, l'impianto politico culturale e le modalità	
	di svolgimento delle attività dell'associazione;	
	- Individuare gruppi di lavoro, commissioni, comitati e assegnare mandati specifici;	
	- Nominare e revocare le componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- Approvare il bilancio di esercizio;	
	- Deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del	
	Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- Deliberare sull'esclusione delle associate;	
	- Deliberare sulle modificazioni dello Statuto;	
	- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	- Deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o	
	Statuto.	
	ART. 14 – LA PRESIDENTE	
	14.1 La Presidente, nominata tra le associate dall'Assemblea generale, anche sulla base dell'auto-	
	proposizione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e rimane in carica tre anni (salvo	
	revoca e/o dimissioni motivate rassegnate all'Assemblea generale) ed è rieleggibile.	
	14.2 La Presidente, con semplice comunicazione scritta, può delegare in tutto o in parte, i propri	
	poteri di rappresentanza legale dell'Associazione a quelle socie che assumeranno mandati	

specifici.

14.3 In caso di assenza, impedimento o dimissioni, la Presidente è sostituita dalla Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ART. 14 – LA

ART. 15 -VICE- PRESIDENTE

15.1 La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della Presidente. La Vicepresidente è eletta all'interno del Consiglio direttivo tra le consigliere a maggioranza dei due terzi delle presenti.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera; esse rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza delle consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

16.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno. Le riunioni sono valide solo con la presenza della maggioranza delle componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

16.3 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- deliberare in ordine all'ammissione ed al recesso delle Associate;

- determinare le quote e i contributi associativi

- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

	- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.	
	16.4 Ai membri del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto un compenso per l'incarico svolto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Spetta all'Assemblea determinare il compenso o la gratuità della carica.	
	ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO	
	17.1 L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da componenti interne all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:	
	- Vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8. del CTS;	
	- Di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;	
	- Di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).	
	ART. 18 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI	

18.1 Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo di cui al comma 1

cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

19.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture

prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle associate, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- Registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello

stesso organo;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso

organo;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

19.2 Le aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto

costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese della richiedente.

ART. 20 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

20.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo

gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto

dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

20.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

20.3 In particolare, per ogni esercizio è predisposto, un bilancio preventivo, se è ritenuto necessario, e un bilancio consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo, dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo, del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

20.4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.5 Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

21.1 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

21.2 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle componenti degli organi di amministrazione e controllo, del Consiglio

direttivo, nonché alle associate.

ART. 22 – AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

22.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre donne componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha, dunque, l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

23.1 In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r, o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 24 – LEGGE APPLICABILE

24.1 L'Associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

 **Agenzia
Entrate**  **Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta**

Il presente è il II omhll

dell'atto registrato al n. 755

Versati diritti per € Eleut p

Caserta, li 17.06.2024

